



ACCORDO QUADRO

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, Ente di diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR

e

la **CONFEDERAZIONE AEPI Associazioni Europee di Professionisti e Imprese**, nel seguito Confederazione Aepi, Associazione non riconosciuta, con sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, in persona del suo Presidente Dr. Cosimo Dinoi

PREMESSO CHE

A) *il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)*

- in quanto Ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e industriale del Paese;
- ha il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare nei principali settori di sviluppo del Paese conoscenze e loro applicazioni, in collaborazione con altri enti di ricerca, università, imprese e associazioni;
- nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
 - opera prevalentemente per progetti di ricerca da svolgersi, in attuazione delle scelte adottate, in primo luogo attraverso il PNR coordinato dal MIUR, ma anche su indicazioni di altri Ministeri e con la partecipazione di altre strutture di ricerca nazionali e delle università, imprese e associazioni, inserite nel più ampio contesto internazionale e in particolare europeo;

- Imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgano più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
- Attua una metodologia che consenta un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nelle imprese artigiane attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella catena ricerca — innovazione di processo e di prodotto — competitività;
- Tenendo presente le necessità dello sviluppo sostenibile, promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento ambientalmente corretto delle imprese, favorendo il coinvolgimento dei cittadini,
- favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca privata;

B) la *Confederazione Aepi*:

- La Confederazione mette insieme associazioni datoriali e professionali che hanno condiviso l'esigenza di confederarsi su scala nazionale al fine di dare voce unica alla rappresentanza istituzionale e sindacale. Si guarda con attenzione alla promozione del Made in Italy, attraverso la valorizzazione delle piccole e micro imprese. Dimensione locale, con un radicamento a livello territoriale, ma anche nazionale con la presenza di AEPI a livello istituzionale e nei più importanti tavoli di confronto tra mondo politico ed economico. Infine, internazionale, con e grazie la sede operativa di Bruxelles.
- Raccoglie al suo interno 30 associazioni con oltre 500 mila micro e piccole imprese e 15 mila professionisti, caratterizzandosi per una nuova tipologia di rappresentanza degli interessi economici e produttivi. La Confederazione Aepi si caratterizza infatti per la sua multidisciplinarietà (al suo interno ci sono associazioni che rappresentano imprese agricole, commerciali, artigiane, della piccola industria come dei servizi), e l'intersectorialità dando voce sia agli imprenditori che ai professionisti, due mondi fortemente interconnessi che però nella tradizione italiana della rappresentanza dei corpi intermedi è sempre rimasta separata;
- In particolare nello svolgimento delle sue attività istituzionali:
 - Confederazione Aepi pone al centro il rapporto capillare con i territori. In ogni Regione si instaura un concreto dialogo tra le attività istituzionali di servizio e le associazioni aderenti, ponendo a sistema le peculiarità di ciascun organismo;
 - Fondamentale è il costante rapporto collaborativo e pragmatico con le istituzioni e la costruzione di nuove relazioni utili al perseguimento degli scopi statutari, tra cui la sottoscrizione di convenzioni di particolare beneficio per le associazioni aderenti. Particolare rilievo sarà dato alla rappresentanza sindacale nella vita dei CCNL e agli strumenti finanziari per le aziende;

C) **entrambe le Parti ritengono:**

- che l'Italia, per acquisire competitività e per assicurare il proprio posizionamento nel contesto della compatibilità globale e dei cambiamenti in atto a livello mondiale con risvolti economici, sociali e ambientali, deve darsi una nuova strategia di sviluppo;

- che la transizione economica ed energetica in atto esige cambiamenti sostanziali che coinvolgono certamente le strutture preposte alla produzione delle conoscenze e quelle del sistema produttivo nazionale costituito anche dalle micro e piccole imprese e dal sistema dei Professionisti, che costituiscono la base del più competitivo modo di produrre e della loro presenza sul mercato;
- che un'analoga trasformazione si pone con riferimento alle modalità di conseguimento di obiettivi quali la qualità, la salute, la protezione dell'ambiente, la sicurezza, fortemente sentiti dai cittadini che, oltre a costituire una domanda sociale, sono anche un'opportunità di attività delle imprese e del sistema socioeconomico nel suo insieme;
- che l'attività di ricerca in alcuni settori, quali: le innovazioni di prodotto, le innovazioni di processo, i nuovi strumenti di gestione dell'impresa, le nuove tecnologie, la digitalizzazione delle imprese, la transizione energetica, le nuove sfide dei mercati globali, l'utilizzazione degli incentivi per la competitività sono una componente fondamentale delle strategie di ammodernamento, sviluppo e crescita industriale, tecnologica, economica e sociale dell'Italia per l'ampio spettro di ricadute che esse determinano;
- che per rispondere a tale esigenza le micro e piccole imprese e i professionisti hanno necessità di essere orientate nella relazione con il mercato utilizzando come driver principale l'innovazione tecnologica per recuperare dosi massicce di competitività, connettendosi con la rete scientifica della produzione di nuove conoscenze e drenando da essa le idee e gli strumenti per immettere nella loro struttura organizzativa e produttiva i necessari elementi di innovazione.
- che per svolgere gli obiettivi sopra indicati, con particolare riferimento alla promozione della competitività delle imprese, il CNR e Confederazione Aepi intendono promuovere intese generali finalizzate a definire un programma pluriennale per una metodologia operativa di interventi, condivisa non solo dai fornitori di conoscenze ma anche e soprattutto dai destinatari del trasferimento tecnologico da proporre agli Organi di Governo del Paese.
- che gli attori preposti a tale compito sono diversi e le loro missioni, pur ben definite, sono tra loro complementari ma non sempre adeguatamente coordinate e finalizzate ad un obiettivo unitario.

In linea generale tali attori possono essere così individuati:

- Il Governo centrale Le varie Amministrazioni e i Ministeri competenti hanno il compito di definire le norme che regolano l'attività del sistema produttivo e di erogare incentivi a sostegno dell'innovazione nelle piccole imprese
- L'Unioncamere ed il Sistema Camerale, in quanto soggetti promotori, realizzatori e gestori, direttamente o mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, a enti, a consorzi e a società, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e dell'economia.
- Le Associazioni imprenditoriali, in quanto rappresentanti degli interessi delle imprese loro associate, svolgono una funzione di collegamento delle informazioni scientifiche dal mondo della ricerca alle esigenze delle piccole imprese
- Il CNR, le Università e gli Enti pubblici di ricerca Tali Enti sono la sede della produzione delle conoscenze. E' in atto una loro ristrutturazione, anche sotto la spinta di indirizzi precisi del Governo, tale da far dedicare attenzione e risorse non solo al trasferimento dei risultati delle loro ricerche verso le esigenze del mondo produttivo, ma anche all'attivazione di specifici programmi che sin dalla loro impostazione iniziale, siano finalizzati a tale obiettivo coinvolgendo direttamente i soggetti interessati e le loro organizzazioni associative.

- Il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro in quanto organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nel campo dell'economia e delle tematiche concernenti il mondo del lavoro.

In una prospettiva di più lungo termine e al fine di stabilire una applicazione coordinata delle attività di sostegno scientifico e tecnologico alle imprese nazionali, sarà opportuno raggiungere una intesa generale tra gli attori sopra indicati che porti alla istituzione, nelle forme che saranno ritenute praticabili, di una "cabina di regia" che determini gli indirizzi generali per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

D) che il CNR e la Confederazione Aepi

Ritengono utile ed opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo Quadro dedicato specificamente ai temi di comune interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 — Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2 — Oggetto

Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e la Confederazione Aepi. Tale collaborazione verterà su attività di studio, ricerca, formazione e sviluppo del mondo delle micro e piccole imprese e dei professionisti, oltre alla creazione di partnership finalizzate alla presentazione di progettualità o alla partecipazione ad avvisi o bandi di interesse regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 — Comitato di Indirizzo Strategico

Verrà costituito un apposito Comitato di indirizzo con il compito di individuare le tematiche e i campi d'azione oggetto del presente Accordo e gestire le forme di collaborazione tra le due strutture.

Il Comitato di indirizzo sarà costituito dal Presidente del CNR, o suo delegato, e dal Presidente della Confederazione Aepi, o suo delegato, che svolgeranno a rotazione la funzione di Presidente del

Comitato e da altri quattro componenti: due nominati dal Presidente del CNR e due dal Presidente della Confederazione Aepi.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 4 — Tematiche strategiche e tipologia delle azioni programmate

Il Comitato di Indirizzo Strategico individuerà un piano d'azione che entrambi i soggetti coinvolti dovranno attuare, definendo tempi, risorse e competenze di ogni singola progettualità o azione messa in campo, tesa in particolare all'arricchimento delle conoscenze tecnologiche delle micro e piccole imprese e dei professionisti, con particolare attenzione alla loro capacità di essere competitive sui mercati internazionali, valorizzando in particolare il Made in Italy nella sua massima accezione di sapere e conoscenza al servizio del sistema economico e produttivo del Paese.

Per i contenuti del piano d'azione, potranno essere formulate proposte di ricerca alle Regioni italiane, grazie al capillare radicamento della struttura confederale Aepi sui territori, ai Ministeri competenti secondo l'oggetto della proposta stessa, o soggetti esterni potenzialmente interessati, all'Unione Europea, nell'ambito degli strumenti e delle procedure esistenti, al fine di poter accedere a specifiche misure e linee di finanziamento dei fondi regionali, nazionali, europei ed internazionali.

Le attività di collaborazione e le azioni congiunte che verranno portate avanti della sue strutture in attuazione del presente Accordo verteranno principalmente sulle seguenti tematiche:

- Attività di studio e ricerca sull'utilizzo di nuove tecnologie digitali applicate al mondo delle imprese e dei professionisti.
- Condivisione di competenze e del know-how sviluppato in decenni di ricerca e studio da parte dei tecnici del CNR per lo sviluppo e la promozione di quei settori economici e produttivi che possono rappresentare l'eccellenza del nostro Made in Italy, così da mettere a sistema le più grandi competenze del sapere e della tecnologia sviluppate dal nostro Paese con la creazione di un'economia sempre più incentrata sulla produzione e l'internazionalizzazione dei prodotti Made in Italy.
- Percorsi di formazione su tematiche specifiche di competenza delle strutture coinvolte rivolti sia all'interno del personale delle strutture stesse che proiettati all'esterno per i piccoli imprenditori e i professionisti.
- Attività di promozione locale di incontri tra i laboratori di ricerca e gli imprenditori e i professionisti presenti sul territorio al fine di rendere possibile la divulgazione sui possibili contenuti della collaborazione tra mondo imprenditoriale, professionale e sistema della ricerca e dell'innovazione.
- Attività di monitoraggio, promozione e coordinamento di progettualità da presentare su scala regionale, nazionale, europea ed internazionale.

- L'organizzazione di momenti condivisi di approfondimento e divulgazione scientifica e culturale delle principali tematiche oggetto di interesse per le rispettive parti.

Art. 5 — Convenzione di Programma

Per ogni asse di intervento, saranno predisposte specifiche Convenzioni, valutate dal Comitato di Indirizzo Strategico anche su proposta della rete scientifica del CNR e delle strutture della Confederazione Aepi.

Queste includeranno tra l'altro i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci del CNR e della Confederazione Aepi, l'articolazione delle azioni da realizzare con l'indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari, le micro e piccole imprese coinvolte, così come i professionisti interessati, o altri soggetti partecipanti e la ripartizione degli eventuali contributi economici di terzi.

Sia per il CNR che per la Confederazione Aepi verranno nominati i responsabili della Convenzione. Per rendere efficace la Convenzione, questa sarà sottoposta all'approvazione degli opportuni organi del CNR e della Confederazione Aepi, nonché degli altri eventuali soggetti coinvolti.

Art. 6 — Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 — La gestione dell'Accordo

A valle della definizione e approvazione dell'Accordo, il Comitato di Indirizzo Strategico nominerà un Responsabile Tecnico incaricato della gestione operativa dell'Accordo stesso. Il nome del Responsabile Tecnico verrà concordato tra la Confederazione Aepi e il CNR.

Il Responsabile Tecnico predisporrà, d'intesa con le strutture della Confederazione Aepi, del CNR e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del progetto, che verrà sottoposto all'approvazione dei responsabili dell'Accordo.

Seguendo i criteri e le metodologie gestionali concordate fra CNR e Confederazione Aepi, il Responsabile Tecnico presenterà periodicamente ai responsabili dell'Accordo il rendiconto sullo stato di avanzamento delle attività.

Un rapporto annuale sui risultati conseguiti, redatto dal Responsabile Tecnico, sarà presentato al Comitato di Indirizzo Strategico e quindi trasmesso al CNR e alla Confederazione Aepi.

Qualora altri Soggetti abbiano contribuito con loro risorse all'attuazione del Progetto di ricerca o di trasferimento tecnologico, saranno loro inviate secondo le procedure stabilite specifiche rendicontazioni sia finanziarie sia degli obiettivi conseguiti.

Art. 8 — Riservatezza

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 — Diritti di proprietà industriale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know how e altri diritti di proprietà industriale, su quanto da esso realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, o da essa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

A meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi sottoscritti successivamente fra le Parti per disciplinare le modalità di collaborazione nei Programmi di cui al presente Accordo, nei quali si terrà fra l'altro conto delle disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10.02.2005 n.30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici, e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del Programma, le Parti concordano che:

- ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essa realizzato individualmente nell'ambito delle attività qui previste;
- i risultati ed i progetti elaborati congiuntamente nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi.

Art. 10 — Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno

farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

Art. 11 — Durata

Il presente Accordo, salvo rinnovo da concordare tra le Parti per iscritto, avrà una durata di tre anni a decorrere dalla sua data di sottoscrizione. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

Art. 12 — Modifiche e Recesso

Qualora nel corso dei triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 13 — Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 14 — Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 15 — Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 16 — Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 - Legge applicabile, foro esclusivamente competente

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì 29 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Il Presidente della Confederazione Aepi

Dott. Cosimo Dinoi